



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Posizione del Governo italiano in materia di riforma dell'O.C.M. tabacco

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato con la riforma della PAC un nuovo modello di sostegno denominato "regime di pagamento unico" applicabile a titolo facoltativo dal 1° gennaio 2005, ma obbligatorio dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente il disaccoppiamento totale del sostegno dalla produzione diventa dal 2005 il principio generale della nuova PAC in materia di sostegno assicurato dalla politica agricola comune.

Comunque, il Consiglio dell'Unione Europea ha riconosciuto la possibilità per gli Stati Membri di decidere di mantenere accoppiata una parte del sostegno, sulla base delle regole preesistenti, per evitare l'abbandono della produzione e, conseguentemente, ripercussioni gravi di carattere ambientale e sociale derivanti da un'applicazione indiscriminata del disaccoppiamento totale.

L'accordo politico del 26 giugno 2003 è stato reso possibile proprio grazie alla flessibilità introdotta nel nuovo regime di pagamento unico nei confronti di numerose produzioni quali i seminativi, le carni bovine, gli ovini-caprini, nonché gli aiuti all'essiccazione per i cereali ed i pagamenti diretti nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole dell'Egeo che gli Stati membri possono mantenere interamente legati alla produzione.

Parte integrante dell'accordo politico del 26 giugno 2003 sulla riforma della PAC è la dichiarazione del Consiglio in materia di riforme delle OCM dell'olio di oliva, del tabacco e del cotone che figura nel documento 12977/03 ADD 1 AGRI 289 AGFRIFIN 113 del Consiglio dell'Unione Europea del 26 settembre 2003.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Questa dichiarazione è la seguente:

“Il Consiglio prende atto che la Commissione presenterà il prossimo autunno una comunicazione sulla riforma delle organizzazioni comuni dei mercati per olio d'oliva, tabacco e cotone, cui faranno seguito proposte legislative.

Come nella comunicazione del luglio 2002, la Commissione fornirà una prospettiva politica a lungo termine per questi settori, in linea con la loro attuale dotazione finanziaria e con il nuovo quadro per la spesa agricola concordato dal Consiglio europeo di Bruxelles dell'ottobre 2002.

La riforma di questi settori si baserà sugli obiettivi e sull'approccio dell'attuale riforma.”

Il Governo italiano tiene a sottolineare che in occasione della sessione del Consiglio Agricoltura del 29 settembre 2003 tutti gli Stati membri e la Commissione hanno ribadito il loro accordo alla citata dichiarazione fatta eccezione per le sole delegazioni della Danimarca e della Svezia che hanno manifestato posizione contraria relativamente al regime di sostegno per il tabacco.

Alla luce delle suesposte considerazioni è di tutta evidenza che il Consiglio dell'Unione Europea ha previsto per il tabacco un modello di riforma analogo, nei tempi e nelle modalità, a quello applicato per i settori già riformati e proposto per i settori mediterranei in corso di riforma.

Il Governo italiano sottolinea, altresì, che l'obiettivo prioritario della riforma della PAC è la realizzazione di un'agricoltura sostenibile in Europa e che la stessa Commissione Europea nella sua Comunicazione sulla strategia dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile, presentata al Consiglio Europeo di Goteborg del 15-16 giugno 2001, aveva indicato tra le principali minacce per lo sviluppo sostenibile la povertà e l'esclusione sociale. In particolare la Commissione aveva precisato che “



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

...la povertà e l'esclusione sociale hanno un enorme impatto diretto sui cittadini: basti pensare alle scarse condizioni di salute, ai suicidi ed alla disoccupazione persistente."

Al riguardo, il Governo italiano evidenzia che mentre l'abbandono della produzione del tabacco a causa del disaccoppiamento totale non avrà alcun effetto sulla lotta al tabagismo, viceversa, per effetto dello stesso disaccoppiamento totale, vi sarà, con certezza la disoccupazione di centinaia di migliaia di lavoratori oggi occupati nel settore del tabacco. Quest'ultima rappresenta la prima minaccia da fronteggiare per assicurare lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali che oggi dipendono dalla produzione del tabacco¹.

Alla luce di quanto precede e per ragioni di conformità con l'accordo politico di giugno 2003 in materia di riforma della PAC, anche la riforma dell'O.C.M. del tabacco deve essere realizzata sulla base delle seguenti linee prioritarie:

- il nuovo regime di sostegno a favore dei produttori di tabacco deve essere applicabile dal 1° gennaio 2005 sino al 31 dicembre 2013 in conformità delle disposizioni recate dall'art. 71 del reg. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e coerentemente con il quadro finanziario per la spesa agricola concordato sino al 2013 dal Consiglio europeo di Bruxelles dell'ottobre 2002;
- per il finanziamento del nuovo regime di sostegno gli Stati membri debbono disporre di una dotazione finanziaria nazionale basata sull'importo medio dei premi al tabacco per chilogrammo ottenuti

¹ Nelle regioni di produzione del tabacco non esistono valide alternative produttive agricole. Tali alternative sono ostacolate da ragioni di compatibilità agronomica e pedoclimatica, e dai limiti imposti dalla normativa comunitaria (settori del vino, dello zucchero, del latte, del grano duro, della soia e del girasole) nonché da esigenze di evitare distorsioni di concorrenza (settore ortofrutticolo, dei fiori e delle patate).



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

negli anni di riferimento 2000, 2001 e 2002 in applicazione del reg. 2075/92;

- gli Stati membri possono utilizzare la loro dotazione nazionale per applicare il regime del premio unico aziendale, e/o mantenere il sostegno legato alla produzione applicando tassi di accoppiamento parziale comunque superiori ai costi totali di produzione registrati nelle diverse zone di produzione ² dove, sulla base di dati obiettivi, è concreto il pericolo di abbandono con irrimediabili conseguenze sociali ed occupazionali;
- laddove lo Stato membro opti per il disaccoppiamento parziale, l'erogazione effettiva del sostegno al produttore è condizionata dalla certificazione dell'occupazione in azienda e dalla conclusione di un contratto di coltivazione con un'azienda di trasformazione riconosciuta;
- nelle zone di produzione dove gli Stati membri decidono di applicare il regime di pagamento unico, essi possono trattenere una quota dell'importo totalmente disaccoppiato per finanziare misure di ristrutturazione e di riconversione;
- per il finanziamento delle azioni di informazione e lotta contro il tabagismo un importo pari al 3% del sostegno globale è trasferito al Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'art. 13 del reg. 2075/92.

² L'INEA ha analizzato, sulla base dei dati della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) i costi di produzione ed i redditi di un campione complessivo di 346 aziende localizzate in 6 regioni: Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Puglia. L'analisi ha dimostrato che l'incidenza del premio sui costi totali è molto diversificata tra le Regioni di produzione e, pertanto, non è possibile fissare un unico tasso di disaccoppiamento parziale, ma occorre prevedere, demandandolo agli Stati Membri, un tasso differenziato per zona di produzione.